

ART. 16
Organi di Controllo

Sono Organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono in numero di sette e i Revisori contabili sono in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti. Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti ogni quadriennio con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea, in anni diversi da quelli dell'elezione del Presidente e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

I Probiviri e i Revisori effettivi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Alla carica di Probiviro e di Revisore contabile possono essere candidati anche persone non socie purché in possesso di particolare affidabilità ed esperienza.

Le cariche di Probiviro e di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Probiviri

L'elezione dei Probiviri ha luogo con voto limitato ai due terzi degli eligendi e nell'ambito di una lista in cui il numero dei candidati sia sempre superiore al numero degli eligendi. La lista è predisposta dal Presidente sulla base delle candidature a lui stesso pervenute da parte delle imprese associate e tenuto conto, per quanto possibile, di una equilibrata rappresentatività dei tre territori dell'Associazione.

Spetta ai tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i sette Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese nei periodi dell'anno indicati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Negli anni di rinnovo delle cariche relative alle Sezioni merceologiche e dei componenti del Consiglio Generale espressi dalle Sezioni, tutti i Probiviri costituiti in Collegio elettorale svolgono una funzione di sollecitazione e controllo della regolarità dell'intero processo elettorale relativo a questi organi: dalla formazione delle liste dei candidati, alla convocazione delle elezioni, alla sorveglianza delle operazioni di voto, alla proclamazione degli eletti. Le modalità sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il Direttore svolge le funzioni di Segretario dei Probiviri.

Le norme su composizione, svolgimento dell'attività del Collegio speciale, del Collegio arbitrale e del Collegio elettorale, sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Revisori

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente, che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

L'elezione avviene esprimendo non più di tre preferenze su una lista di candidati superiore al numero degli eligendi. La lista da sottoporre all'Assemblea viene preparata sulla base delle candidature avanzate dai Soci fatte pervenire in tempo utile al Presidente.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine al numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto il più anziano di età.

I Revisori possono richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti nel caso rilevino gravi inosservanze dei principi di correttezza nella gestione contabile dell'Associazione

Ulteriori previsioni relative ai Revisori sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.